



Edizione di sabato 13 ottobre 2018

REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetta ad Irap la prestazione di servizi in campo agricolo

di Luigi Scappini

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione Iva e reato di occultamento delle scritture contabili

di Marco Bargagli

IVA

Il regime Iva dei servizi di accoglienza ai migranti

di Gennaro Napolitano

DICHIARAZIONI

Per l'invio tardivo della dichiarazione è responsabile l'intermediario

di Viviana Grippo

ISTITUTI DEFLATTIVI

Mini voluntary

di EVOLUTION

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Soggetta ad Irap la prestazione di servizi in campo agricolo

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle entrate, con la **risposta** a interpello n. **23** del **4 ottobre 2018**, ha offerto alcuni **chiarimenti** in merito alla corretta applicazione dell'**Irap** nel **comparto agricolo**.

Come noto, l'[articolo 1, comma 70, lett. a\), n. 1, L. 208/2015](#) (la Legge di Stabilità per il 2016), ha **escluso** dal perimetro soggettivo Irap coloro che esercitano un'**attività agricola** ai sensi dell'[articolo 32 Tuir](#), a **prescindere** dalla **forma giuridica** utilizzata per esercitare l'attività.

Inoltre, l'**esenzione** prescinde dalla **tipologia** di **reddito** prodotta. Essa infatti fa **riferimento** all'esercizio dell'attività **ai sensi** dell'[articolo 32 Tuir](#), **e non** alla circostanza che i destinatari **dichiarino i redditi** secondo le regole di tale articolo.

Così, una **S.p.a.** che svolge **attività di coltivazione dei campi**, sebbene dichiari sempre un reddito di impresa secondo le regole ordinarie (non potendo optare per la determinazione del reddito su base catastale), potrà tuttavia fruire dell'esenzione dal pagamento dell'Irap, ove rientri nelle condizioni previste dalla norma.

Parimenti è **esonerata** dall'Irap la **S.r.l. società agricola** che **opta** per la determinazione del reddito secondo le regole dell'[articolo 32 Tuir](#), pur producendo un reddito che rimane di impresa.

Fatte queste premesse, oggetto dell'interpello era il corretto trattamento da riservare alle **prestazioni** commerciali (artigianali) **occasionali** di **sgombero neve** per conto del Comune, eseguite da un imprenditore agricolo esercente attività di allevamento di bovini e bufale da latte; **nonché** la determinazione delle deduzioni spettanti per l'ulteriore **attività di agriturismo** esercitata.

In merito all'attività di **sgombero neve**, l'Agenzia delle entrate ne conferma l'**assoggettabilità ad Irap**, pur avendo quest'attività le caratteristiche per essere classificata tra le **attività connesse** di cui all'[articolo 2135, comma 2, cod. civ.](#), con conseguente assoggettamento a **tassazione forfettaria** ai sensi dell'[articolo 56-bis, comma 3, Tuir](#).

Infatti, con precedente **circolare AdE 20/E/2016**, capitolo IV, § 1, lo stesso interprete aveva chiarito che il tributo regionale trova piena applicazione nei confronti delle attività connesse, nella misura in cui esse non trovano copertura nell'[articolo 32 Tuir](#).

Ne deriva che saranno **assoggettate a Irap** tutte quelle **attività** che, sebbene **rientrino** nella

definizione offerta dall'[articolo 2135 cod. civ.](#), di imprenditore agricolo, **esulano dai limiti** previsti dall'[articolo 32 Tuir](#).

Tali sono le attività di **allevamento** di **animali** e di **coltivazione** di **vegetali** con l'utilizzo di strutture fisse o mobili **eccedenti** i limiti individuati dall'[articolo 32, comma 2, lett. b\), Tuir](#), nonché le attività **connesse**, con esclusione di quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali e rientranti nel decreto ministeriale di cui sopra.

Tali attività, infatti, trovano la propria disciplina fiscale rispettivamente nell'[articolo 56, comma 5, Tuir](#) per l'attività di allevamento eccedentaria e nell'[articolo 56-bis Tuir](#) per tutte le altre.

L'assoggettamento a **Irap** è inoltre previsto **a prescindere dal carattere occasionale delle stesse**, in quanto la natura di **attività connessa** a quella agricola la qualifica automaticamente come **imprenditoriale**.

La **seconda problematica** cui ha dato risposta l'Agenzia delle entrate è quella concernente la possibile **deduzione Irap** di cui all'[articolo 11, comma 4-bis, D.Lgs. 446/1997](#), all'attività agritouristica.

Il **problema** deriva dalla corretta **determinazione** della **base imponibile** cui sono agganciate le **deduzioni** previste.

L'Agenzia delle entrate afferma come la **deduzione forfettaria** deve **sempre** essere **rappresentata** alla **base imponibile Irap**, a **prescindere** dalla circostanza che il contribuente **svolga contemporaneamente**, come nel caso di specie, sia attività **agricole** sia attività **diverse**.

Ne deriva che, nel caso dell'allevamento di bovini e bufale da latte, come anticipato, si dovrà verificare se l'attività rispetti i parametri per rientrare nelle previsioni di cui all'[articolo 32, comma 2, lett. b\), Tuir](#).

Al contrario, nel caso in cui essa sia svolta in misura **eccedentaria**, e quindi vengano allevati capi superiori a quelli allevabili “*con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno*”, l'eccedenza sarà assoggettata a **Irap**.

Sempre l'Agenzia delle entrate, ai fini della determinazione della **base imponibile Irap**, richiama la precedente [risoluzione AdE 93/E/2017](#) con cui erano stati confermati i criteri di determinazione della precedente [circolare AdE 141/E/1998](#); pertanto la **base imponibile Irap** va calcolata **in proporzione al numero dei capi allevati oltre i limiti** di cui all'[articolo 32, comma 2, lett. b\), Tuir](#), rispetto al numero **complessivo** dei capi allevati.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Dichiarazione Iva e reato di occultamento delle scritture contabili

di Marco Bargagli

Come noto, ai sensi dell'[articolo 14 D.P.R. 600/1973](#) le società e gli imprenditori commerciali devono **istituire e conservare**, secondo le norme di **ordinata contabilità**, le **seguenti scritture contabili**:

- Il **libro giornale** il **libro degli inventari**;
- i prescritti **registri Iva** (a titolo esemplificativo: **vendite, acquisti, corrispettivi**);
- le **scritture ausiliarie di magazzino**, al ricorrere di determinate condizioni richieste dalla Legge ([articolo 1, comma 1, D.P.R. 695/1996](#));
- le **scritture ausiliarie** nelle quali devono essere registrati gli **elementi patrimoniali e reddituali**, raggruppati in **categorie omogenee**, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
- il **registro dei beni ammortizzabili**;
- le **altre scritture specificatamente richieste** al ricorrere di particolari situazioni (es. **registro dichiarazioni di intento** emesse e/o ricevute, registri sezionali Iva, etc.).

Ai fini fiscali, qualora il contribuente si **rifiuti di esibire la documentazione richiesta**, si rendono applicabili le particolari **sanzioni amministrative** previste dall'[articolo 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) (rubricato **"violazioni degli obblighi relativi alla contabilità"**) con possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di procedere alla **ricostruzione del reddito** prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili (c.d. **accertamento "induttivo puro"**).

In particolare, sotto il **profilo tributario**:

- secondo quanto previsto dall'[articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), i libri, i registri, le scritture ed i documenti di cui è **rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente** ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e **contenziosa**. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la **dichiarazione di non possedere libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione**;
- ai sensi dell'[articolo 55, comma 1, D.P.R. 633/1972](#) se il contribuente **non ha presentato la dichiarazione annuale**, l'Amministrazione finanziaria può procedere in ogni caso all'**accertamento dell'imposta dovuta** indipendentemente dall'**ispezione della contabilità**. In tal caso **l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente** sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio.

L'accertamento induttivo è previsto anche quando risulta, attraverso il **verbale di ispezione**, che il **contribuente non ha tenuto**, ha **rifiutato di esibire** o ha comunque **sottratto all'ispezione** le **scritture contabili obbligatorie** istituite ai fini Iva, in materia di imposte sui redditi o sulla base delle disposizioni del codice civile o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture.

Ai **fini penali-tributari** l'[articolo 10 D.Lgs. 74/2000](#) (rubricato “**occultamento o distruzione di documenti contabili**”) prevede che, salvo che il **fatto costituisca più grave reato**, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, **al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, ovvero di consentire l'evasione a terzi, **occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili** o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da **non consentire la ricostruzione dei redditi** o del volume di affari.

Il reato in rassegna **può essere commesso da qualsiasi soggetto**, rientrando tra i c.d. “**reati comuni**” (es. l'amministratore dell'impresa che occulta la contabilità, ossia il dipendente che **distrugge le scritture contabili dell'azienda**).

Con particolare riferimento al predetto delitto, la suprema Corte di cassazione, Sezione 3^a penale, con la **sentenza n. 39243 del 30.08.2018**, ha affermato che **non si può parlare di occultamento o distruzione delle scritture contabili** qualora il contribuente **abbia regolarmente presentato la dichiarazione annuale Iva**.

In via preliminare si evidenzia che il **giudice di merito** (Corte d'Appello di Brescia) aveva **confermato la sentenza di condanna** emessa dal Tribunale di Brescia a carico di un soggetto imputato dei reati di cui agli [articoli 5 D.Lgs. 74/2000](#) (**omessa presentazione della dichiarazione annuale**) e [10 D.Lgs. 74/2000](#) in quanto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, **distruggeva o almeno occultava** in tutto o comunque in parte **le scritture contabili** e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari.

In merito, **gli ermellini hanno annullato la sentenza**, con **rinvio** ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, tenuto conto che: “*a fronte della intervenuta presentazione della dichiarazione Iva, non poteva essere individuata in capo all'imputato alcuna volontà di evasione di tale imposta con conseguente mancanza, sotto tale profilo, del dolo specifico richiesto dalla norma*”.

Tale approccio ermeneutico viene in **conclusione fondata**, a parere dei supremi giudici, su un **presupposto fattuale e giuridico** (i.e. l'effettiva presentazione della dichiarazione ai fini Iva) che sembra essere confermato dal fatto che la **contestazione del reato** di cui all'[articolo 5 D.Lgs. 74/2000](#), per omessa presentazione della dichiarazione, è stata **limitata al comparto delle imposte sui redditi**.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Il regime Iva dei servizi di accoglienza ai migranti

di Gennaro Napolitano

Sollecitata da un'istanza di interpello presentata dal competente Ministero, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 74/E/2018](#), è intervenuta sul **regime Iva** applicabile alle **prestazioni di servizi** rese nei **centri di accoglienza ai migranti** e ai **richiedenti asilo**.

Tali centri sono attivati dagli organi periferici del Ministero istante i quali, con gare a **evidenza pubblica**, affidano i **servizi di accoglienza** a società commerciali, associazioni temporanee d'impresa, Onlus, associazioni di volontariato, cooperative sociali ed enti pubblici. Il rapporto con gli affidatari è regolato da apposite **convenzioni**.

L'**attività di accoglienza** consiste nella **prestazione di servizi** di diversa natura: accoglimento, disbrigo di pratiche amministrative, assistenza generica alla persona, erogazione di pasti, pulizia, assistenza sanitaria, distribuzione di beni.

Il Ministero istante evidenzia che, per assicurare l'uniformità delle **procedure di affidamento**, è stato adottato uno **schema di capitolato**, in base al quale, nel caso di **centri di accoglienza** capaci di ospitare più di 300 persone, l'appalto viene ripartito in quattro **lotti prestazionali** (fornitura servizi, pasti, beni e pulizia/igiene ambientale); mentre, nei centri con capienza non superiore a 300 persone, l'appalto è affidato a un **unico soggetto** (con corresponsione di un **unico corrispettivo**).

Sulla base di queste premesse, l'interpellante si rivolge all'Agenzia per avere chiarimenti sulla **disciplina Iva** applicabile alle **prestazioni di servizi** erogante nei **centri di accoglienza**, chiedendo:

1. se l'**esenzione Iva** stabilita dall'[articolo 10, n. 21, D.P.R. 633/1972](#) si può applicare anche alle **cooperative sociali** e ai loro **consorzi**,
2. in che misura deve essere applicata l'**Iva** ai diversi servizi nel caso di appalto suddiviso in più **lotti prestazionali**,
3. se, nell'ipotesi di contratti in corso di esecuzione con applicazione dell'Iva, gli organi ministeriali periferici, che operano in regime di **split payment**, possono liquidare il corrispettivo ai soggetti affidatari senza versamento dell'imposta.

Nell'articolare la propria risposta, l'Agenzia ricorda, innanzitutto, che, secondo prassi consolidata (cfr., *ex multis*, [risoluzione 188/E/2002](#)), le **prestazioni di servizi** rese nei **centri di accoglienza** dei **migranti** e dei **richiedenti asilo politico** sono riconducibili nel novero di quelle indicate dall'[articolo 10, n. 21, D.P.R. 633/1972](#). Tale norma prevede che sono **esenti da Iva** “*le*

prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (...), comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie”.

L'ipotesi di **esenzione** disciplinata dalla disposizione in esame è di tipo **oggettivo**, operando **indipendentemente** dalla natura del soggetto che eroga le prestazioni ivi indicate. Tuttavia, ai fini della sua applicazione, è necessario che i **beneficiari** delle prestazioni stesse siano soggetti “*disagiati degni di protezione civile*” (cfr. [risoluzioni AdE 1/E/2002](#) e [39/E/2004](#)).

Inoltre, ai fini del **regime di esenzione**, l'Agenzia evidenzia che:

1. è necessario che la struttura offra un **complesso di servizi** (quindi, non solo di tipo primario, ma anche accessori e di supporto);
2. nel novero delle strutture in regime di esenzione possono essere incluse anche quelle **non** espressamente indicate dal ricordato n. 21, ma “**aventi le medesime caratteristiche**”.

Tuttavia, prosegue l'Amministrazione, se **affidatario** del servizio risulta essere una **cooperativa sociale** (o un **consorzio** di cooperative sociali) si applica l'aliquota Iva del **5%**. In tal caso, infatti, viene in rilievo quanto stabilito dalla **legge di stabilità 2016**, che, inserendo la [Parte II-bis](#) alla [Tabella A, allegata al D.P.R. 633/1972](#), ha espressamente previsto che alle “*prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da **cooperative sociali e loro consorzi**” l'Iva si applica, appunto, con **aliquota del 5%** (cfr. [articolo 1, comma 960 e ss., L. 208/2015](#)).*

Dalla lettura di tale ultima disposizione, inoltre, si ricava che, ai fini dell'operatività dell'**aliquota ridotta**, le **cooperative sociali** (e loro **consorzi**) devono effettuare le prestazioni in esame a favore dei soggetti indicati dal citato **numero 27-ter**, nel cui novero rientrano anche le “*persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo*”.

Di contro, se affidatario del servizio è un'**associazione di volontariato** (ex [articolo 3 L. 266/1991](#)), e le prestazioni rientrano tra le sue finalità istituzionali, l'**Iva non si applica**. In tale ipotesi, infatti, rileva quanto previsto dall'[articolo 8 L. 266/1991](#), secondo cui “*le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato (...), costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (...)*”.

Pertanto, l'Amministrazione conclude che:

1. al **corrispettivo** erogato all'**unico gestore** del **centro di accoglienza** (capienza che non supera i 300 posti) si applica il regime di **esenzione Iva** “*a prescindere dalla natura giuridica del prestatore*” (fatta eccezione per l'ipotesi in cui gestore sia una cooperativa sociale o un'associazione di volontariato)
2. invece, nel caso di appalto suddiviso in **lotti prestazionali** (centro di accoglienza con più di 300 posti) e, quindi, di **prestazioni** rese da **gestori diversi** a cui vengono erogati **distinti corrispettivi**, ciascuna tipologia di prestazione va assoggettata a Iva in base al

regime proprio applicabile al tipo di servizio reso e al soggetto prestatore (con la conseguenza che i servizi sono esclusi da Iva soltanto se resi da un'associazione di volontariato)

3. infine, in tutti i casi in cui si applica l'Iva, l'imposta deve essere liquidata in regime di **split payment** poiché gli organi periferici del Ministero rientrano nel novero dei soggetti a cui si applica il peculiare meccanismo disciplinato dall'[articolo 17-ter P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The graphic features a blue header bar with white text. Below it is a white background area containing a blue circular logo on the left, followed by the text "Master di specializzazione" and "IVA NAZIONALE ED ESTERA" in large blue letters, and a blue link "Scopri le sedi in programmazione >". The background has abstract blue and white wavy patterns.

DICHIARAZIONI

Per l'invio tardivo della dichiarazione è responsabile l'intermediario

di Viviana Grippo

L'**invio delle dichiarazioni**, ormai in scadenza, rappresenta un momento importante del lavoro dell'**intermediario** con la conseguenza che spesso, in questa fase, possono riscontrarsi degli **errori o delle anomalie**.

In particolare, qualora il processo dichiarativo non comporti la corretta spedizione dell'elaborato, potrà verificarsi l'**omissione** o la **tardività** della dichiarazione stessa.

Una **dichiarazione** è **tardiva** qualora sia presentata **oltre il termine ordinario** (per il modello Redditi 2018 corrispondente al **31 ottobre 2018**) ma nei 90 giorni seguenti (quindi sempre per il modello Redditi 2018 entro il **29 gennaio 2019**).

Se la **dichiarazione** non viene spedita, sempre per la prima volta, entro tale maggior termine (90 giorni) essa si considera **omessa**.

Tardiva	presentata oltre il termine ordinario ma entro 90 giorni
Omessa	non inviata entro i 90 giorni dal termine ordinario

Diverse le **conseguenze** in caso di **dichiarazione tardiva** o **omessa**.

Nel caso di **tardività**, la dichiarazione può comunque essere **trasmessa**, seppur sia prevista una **sanzione**, eventualmente ridotta ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ([articolo 13, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 472/1997](#)).

Al contrario una **dichiarazione omessa** non può più essere sanata.

Tardiva	Sanabile
Omessa	Non sanabile

L'**aspetto sanzionatorio** non lascia però estraneo l'**intermediario**, il quale, in caso di tardività a lui imputabile, vedrà applicata una sanzione **da euro 516 a euro 5.164** ([articolo 7bis D.Lgs 241/1997](#)).

Si considera difatti **omessa anche la dichiarazione il cui invio non sia andato a buon fine** e allo stesso tempo **si considera tardiva la dichiarazione** il cui invio sia stato effettuato:

- oltre il termine di presentazione della dichiarazione, ma entro 90 giorni con impegno alla trasmissione assunto, però, entro il termine di presentazione (impegno assunto entro il 31 ottobre e trasmissione successiva al 31 ottobre ma entro il 29 gennaio);
- oltre 1 mese dalla data impegno quando questo sia assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre).

Con la recente [ordinanza n. 19381 del 20.07.2018](#) la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della **responsabilità dell'intermediario** in seguito ad invio tardivo della dichiarazione.

Nello specifico è stato esaminato il caso in cui un intermediario aveva inviato in ritardo le dichiarazioni per presunta **causa di forza maggiore** dovuta a **presenza di errori bloccanti** (ed anche per assenza del proprio dipendente addetto all'invio telematico).

L'intermediario in questione aveva richiesto la **non applicazione** delle sanzioni specifiche.

Verificate le motivazioni **i giudici hanno concluso** che, in tema di sanzioni amministrative comminate ad un intermediario per tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, grava sull'intermediario stesso, ai fini della esonero da responsabilità, l'**onere della prova** di aver esercitato una adeguata diligenza sull'attività che è chiamato a svolgere, **diligenza** che, ai sensi dell'[articolo 1176, comma 2, cod. civ.](#), deve essere **caratterizzata** dalla **perizia**, che implica che l'intermediario **non possa addurre quali scusanti**:

- né la presenza di **disguidi tecnici** (errori bloccanti), in quanto **rientranti fisiologicamente nella sfera di quegli inconvenienti** che possono essere **efficacemente superati** per mezzo delle **conoscenze tecniche** attinenti a tale professione,
- né la **malattia, l'infortunio** o comunque **l'indisposizione** di un dipendente o di un qualsiasi collaboratore, in quanto **circostanze ampiamente prevedibili** che possono essere efficacemente prevenute con l'anticipata individuazione di un eventuale sostituto.

In conclusione, specificano anche i giudici, il rispetto dei termini per la trasmissione all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei contribuenti risponde all'esigenza, costituzionalmente rilevante, di permettere un **efficace e reale controllo** su di esse, in conformità al **principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione** ed è **funzionale** sia al rispetto del **principio dell'equilibrio del bilancio** che di quello, a tutela dello stesso contribuente, della **capacità contributiva**.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Scopri le sedi in programmazione >

ISTITUTI DEFLATTIVI

Mini voluntary

di **EVOLUTION**



La mini voluntary è considerata una procedura finalizzata alla regolarizzazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/1990, riservata però a una platea ristretta di soggetti. In particolare, il Legislatore, all'articolo 5-septies del D.L. 148/2017, ha previsto una sanatoria per le persone fisiche che risultavano iscritte all'AIRE, o prestavano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (cd. ex frontalieri), residenti fiscalmente in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del Tuir.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Istituti deflattivi", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza in che modo possono essere regolarizzate le attività detenute all'estero.

Le persone fisiche iscritte all'AIRE, o coloro i quali prestavano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero presentando apposita istanza, **possono regolarizzare le attività detenute all'estero** in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, in quanto **non indicate nel quadro RW** del modello REDDITI. La procedura prevede il versamento, a titolo di imposte, sanzioni e interessi, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 entro il 1° ottobre 2018 (la scadenza originaria sarebbe il 30 settembre, ma cade di domenica) o 30.11.2018 (nell'ipotesi di rateizzazione).

Possono essere regolarizzate **le attività depositate e le somme detenute su conti correnti o libretti di risparmio presenti all'estero alla data del 6 dicembre 2017** (data di entrata in vigore **della L. 172/2017, di conversione del D.L. 148/2017**). È richiesto, però, che le somme depositate o utilizzate per l'acquisizione delle attività derivino **da redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti all'estero**.

Sono esclusi, secondo le disposizioni del provvedimento AdE 1.06.2018 e i chiarimenti

della [circolare 12/E/2018](#):

- gli investimenti patrimoniali detenuti all'estero;
- i rapporti con gli intermediari esteri chiusi prima del 6.12.2017;
- le attività detenute in uno Stato diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente;
- le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all'estero aventi natura diversa da quelli previsti dalla norma, come, ad esempio, i redditi di impresa.

Rientrano, invece, nell'ambito applicativo della procedura le somme o le attività derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

I periodi di imposta regolarizzabili sono quelli per i quali alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per la contestazione e per l'accertamento delle violazioni oggetto della procedura.

Per poter accedere alla procedura è necessario presentare l'istanza di adesione, il cui modello è stato approvato dal provvedimento AdE 1.06.2018, entro il **31 luglio 2018**. La domanda si può ritenere presentata solo nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate comunica l'avvenuta ricezione.

La domanda è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate; tuttavia, è possibile prelevare il modello anche da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il citato provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Il modello, che può essere presentato solo telematicamente, deve essere trasmesso:

- direttamente dal contribuente, se abilitato a Fisconline o Entratel;
- tramite intermediari.

La trasmissione è effettuata utilizzando il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Dopo aver presentato l'istanza, il richiedente è tenuto alla predisposizione di una relazione di accompagnamento che indichi:

- l'ammontare delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- la determinazione dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all'estero, da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di

- prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
- il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero. Infatti, l'importo da versare per la regolarizzazione è determinato sui valori assunti al 31.12 dell'ultimo primo anno disponibile;
 - l'individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

La documentazione di accompagnamento va trasmessa esclusivamente mediante PEC all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta di accettazione notificata dall'Agenzia delle Entrate (reperibile anche all'allegato 3 del provvedimento AdE 1.06.2018 sulla base del domicilio fiscale del contribuente).



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" above it. The background is a light grey with a network of blue and yellow dots representing connectivity. On the right side, there's a blurred image of a person working at a desk with papers. Text on the right side reads: "Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti." At the bottom, a dark grey bar contains the text "richiedi la prova gratuita per 15 giorni >".

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: il FMI internazionale riduce le stime di crescita per l'economia mondiale

- Per il FMI il PIL mondiale crescerà ad un tasso del 3,7% nel 2018 e nel 2019, lo 0,2% in meno rispetto alle previsioni precedenti
- A pesare su un'economia mondiale, meno bilanciata e più esposta ai rischi al ribasso, sono gli effetti negativi delle nuove misure commerciali
- Il 3,7% di crescita rappresenta comunque un livello superiore a quanto sperimentato nel periodo 2012-2016

Nel suo ultimo *World Economic Outlook*, il **Fondo Monetario Internazionale (FMI)** ha rivisto al ribasso le proiezioni di crescita per i prossimi due anni portandole al 3,7%, una riduzione dello 0,2% rispetto quanto pubblicato ad aprile. Gli sviluppi dello scenario mondiale intercorsi da aprile hanno infatti reso le precedenti stime troppo ottimistiche.

Per il FMI la crescita mondiale ha dimostrato di essere meno bilanciata del previsto, venendo meno la quasi totale sincronizzazione delle economie che si era registrata nel 2017. Alcuni rischi di *downside* si sono, nel frattempo, materializzati e la probabilità di ulteriori shock negativi si è alzata.

Scendendo nel dettaglio delle principali economie, il FMI evidenzia come la crescita negli Stati Uniti d'America sia stata favorita da politiche fiscali pro-cicliche ed abbia così guidato i tassi di interesse al rialzo. Tuttavia, parte di questa crescita è destinata a ridursi una volta terminato l'effetto di tali politiche, in più le recenti decisioni sul tema dazi hanno imposto una revisione al ribasso sulle stime di crescita del 2019 (previsto un +2,5% rispetto al +2,9% dell'anno in corso). Discorso analogo per l'economia cinese che vede una proiezione di crescita per il 2019 al +6,2% rispetto al +6,6% del 2018. Con riferimento al gigante asiatico, il FMI pone inoltre

l'attenzione sulle politiche interne di sostegno annunciate, in quanto se è vero che eviteranno un declino di più larga scala (soprattutto a fronte di un ulteriore irrigidimento della *trade war*) le stesse avranno anche come effetto collaterale quello di accrescere gli squilibri finanziari interni.

In aggregato, rispetto a 6 mesi fa, le proiezioni per il biennio analizzato parlano così di una riduzione dello 0,1% della crescita nelle economie sviluppate, mentre per le economie emergenti la riduzione sarà rispettivamente del 0,2% nel 2018 e del 0,4% nel 2019. Inoltre, per queste ultime, le stime appaiono ancora più eterogenee con gli esportatori di petrolio (in particolare Nigeria, Kazakhstan, Russia ed Arabia Saudita) in controtendenza grazie ai benefici di più alti prezzi del greggio. In aggregato, sulle stime del FMI, incidono comunque maggiormente i minori investimenti e gli effetti sul sistema produttivo conseguenti a dinamiche di commercio internazionale meno brillanti.

In termini di rischi, **il FMI punta l'attenzione principalmente sulle economie emergenti, prevedendo per quelle sviluppate ancora un periodo di condizioni finanziarie accomodanti, grazie ai livelli contenuti dell'inflazione core**. Nei paesi in via di sviluppo al contrario i rischi sono cresciuti, in quanto gli ultimi 6 mesi hanno registrato un irrigidimento delle condizioni finanziarie come diretta conseguenza del rialzo dei tassi imposti dalla politica monetaria statunitense. A tale fattore ed al già citato impatto dell'incertezza sulle dinamiche del commercio internazionale, si sono poi aggiunti fattori specifici di singoli paesi – quali Argentina, Brasile, Sud Africa e Turchia -che hanno ulteriormente scoraggiato i flussi di capitale verso tali economie, indebolendone le valute, penalizzando i listini azionari ed esercitando pressioni sia sui tassi di interesse che sugli spread di credito. Pur non prevedendo ancora un effetto contagio ad economie con fondamentali più forti, preoccupa l'alto livello di indebitamento di questi singoli player, conseguenza diretta di anni di allentamento monetario, anche in virtù degli impatti potenziali di una loro crisi sulle economie sviluppate. Con circa il 40% del PIL mondiale derivante dalle economie emergenti, è inevitabile che le potenziali minacce per un'area non possono essere sottovalutate dall'altra.

Significativo anche il richiamo del FMI ai policymakers. Date le potenziali minacce alla tenuta del ciclo economico occorre, infatti, ora interrogarsi su quali armi abbiano i governi per fronteggiare il loro eventuale manifestarsi. La risposta non è incoraggiante per il Fondo: i meccanismi internazionali di cooperazione sono messi in discussione, in particolare quelli relativi al commercio internazionale e devono essere pertanto rafforzati. Guardando alle politiche fiscali e monetarie i governi hanno meno spazi di manovra rispetto a 10 anni fa, quando esplose la crisi finanziaria, pertanto non possono più esimersi dall'implementare riforme strutturali volte a rafforzare il mercato del lavoro e le dinamiche produttive e procedere con ulteriori miglioramenti nella regolamentazione finanziaria.

Così come è doveroso evidenziare l'insostenibilità di lungo termine delle politiche pro-cicliche implementate in alcuni paesi, situazione che accentua il carattere di urgenza di riforme strutturali da parte dei *policymakers*, è però altrettanto importante sottolineare come l'attuale contesto rappresenti un'opportunità eccezionale per implementare le corrette soluzioni a

rafforzamento della crescita. Molte economie sono infatti prossime a raggiungere il loro livello di pieno impiego con i timori deflazionistici ormai completamente scomparsi. **Il 3,7% di crescita aggregata rappresenta pur sempre un livello di espansione economica superiore a quanto sperimentato nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016.**

SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: ESI conferma il rallentamento graduale dell'economia dell'Area Euro

La produzione dell'industria tedesca ad agosto è scesa inaspettatamente per il terzo mese consecutivo a 0,3% m/m (consenso 0,2%, valore precedente 1,1%), guidata da una contrazione del settore dei beni strumentali e del settore delle costruzioni. In particolare, la debolezza nel settore dei beni strumentali è legata alla prosecuzione dell'effetto temporaneo "Procedura di test per veicoli leggeri armonizzati nel mondo" del mese scorso, che ha colpito l'industria automobilistica tedesca e che dovrebbe essere superato nei prossimi mesi. **In Italia, la produzione industriale ha recuperato più del previsto in agosto**, attestandosi a 1,7% m/m dal precedente -1,6% m/m del mese precedente (il dato di luglio è stato rivisto al rialzo da una precedente lettura di -1,8% m / m). L'aumento è stato diffuso, con i beni capitali in primo piano (+ 3,6% dopo il -2% m/m precedente). Anche i beni durevoli hanno registrato un forte rimbalzo (+ 5,8% da -4,7% m/m), mentre i beni non durevoli e intermedi sono variati poco (dopo aver ceduto -1,2% m/m ciascuno a luglio). L'energia ha contribuito positivamente, aumentando di + 2,8% m/m (dopo essere caduta nei due mesi precedenti). La produzione manifatturiera è leggermente aumentata rispetto all'indice generale (+ 1,5% m/m). **La produzione industriale (su base annua, corretta per i giorni lavorativi) è rimasta in territorio negativo (-0,8% rispetto al precedente -1,3%).** La produzione di gomma e plastica (-7,7% a/a) e legno, carta e stampa (-7,1% a/a) hanno pesato sulla variazione annua, mentre positivo è stato il contributo di macchinari e attrezzature, veicoli di trasporto, prodotti chimici, computer ed elettronica, tessuti e abbigliamento, altre manifatture. Complessivamente, il rimbalzo cancella il forte calo registrato a luglio, quindi la produzione industriale è stata leggermente modificata tra giugno e agosto. **Tuttavia, la tendenza annua suggerisce che, l'attività economica nel settore manifatturiero stia chiaramente rallentando:** luglio agosto il primo bimestre di calo dopo due anni di espansione ininterrotta (la più lunga da oltre 10 anni). A livello dell'intera Area l'*Economic Sentiment Indicator* (ESI) è sceso per il nono mese consecutivo da 111,6 a 110,9, portando l'indice al suo livello più basso in 15 mesi, pur restando coerente con una crescita economica abbastanza forte, poiché è scesa da un livello molto elevato alla fine dello scorso anno. Il rallentamento è stato guidato dal settore industriale, presumibilmente riflettendo l'impatto di una valuta più forte e una crescita più debole nei principali partner commerciali dell'Unione monetaria. L'indice del settore dei servizi, invece, è sceso meno nel corso dell'anno e è salito a settembre. A livello nazionale, l'indice ESI tedesco e italiano hanno rallentato ma solo moderatamente, implicando che l'incertezza politica non si è ancora riflessa nell'indice. Gli indici francesi e spagnoli sono diminuiti leggermente di più.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Designed by  Federico Cicali /  Francesca Paganini / 